

**NOTA**

---

Oggetto:       **Nota relativa alla sessione plenaria**  
                  **– Bruxelles, 6-7 giugno 2002**<sup>1</sup>

---

**I.   Apertura della seduta plenaria**

1.   Il Presidente della Convenzione, Sig. Valéry Giscard d'Estaing, ha aperto la seduta. Era assistito dai due Vicepresidenti, Sig. Giuliano Amato e Sig. Jean-Luc Dehaene.
2.   Il Presidente ha ricordato che il Praesidium ha fissato i limiti dei tempi di discussione per ciascun punto dell'ordine del giorno, nell'interesse di una migliore strutturazione di quest'ultimo; ciò significa che solo un numero limitato di oratori potrà prendere la parola. Pertanto, il Presidente ha insistito sulla necessità che i membri della Convenzione rispettino strettamente la limitazione degli interventi a tre minuti nell'interesse di una reale "parità di opportunità" tra tutti coloro che hanno chiesto la parola.

**II.   Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: il ruolo dell'Unione e degli Stati membri (Conv 69/02 e Conv 70/02)**

3.   Il Presidente ha introdotto il dibattito ricordando che la libertà, la sicurezza e la giustizia sono settori in cui si esprime una notevole domanda di Europa, sia attraverso i sondaggi

---

<sup>1</sup>   Il resoconto integrale della sessione plenaria figura nel sito [www.european-convention.eu.int](http://www.european-convention.eu.int)

di opinione sia mediante i contributi degli stessi membri della Convenzione. Egli ha inoltre ricordato la complessità delle procedure e dei meccanismi esistenti, che giustifica il rapido avvio di una riflessione. Egli ha infine presentato il contenuto del documento Conv 69/02, che stila un bilancio modesto dei progressi realizzati nel settore della sicurezza e della giustizia e individua una serie di questioni o di vie che meriterebbero di essere esplorate dalla Convenzione.

4. Più di cinquanta membri della Convenzione hanno preso parte al dibattito <sup>1</sup>. La Convenzione ha avuto scambi ricchi ed animati su un tema che, secondo tutti gli oratori, è al centro delle preoccupazioni dei cittadini. Numerosi membri della Convenzione hanno inoltre ricordato che ad esso sarà prestata un'attenzione particolare nel Consiglio europeo di Siviglia.

i) Problematica generale

5. La vasta maggioranza dei membri della Convenzione ha chiesto più Europa in materia di sicurezza e di giustizia sostenendo in particolare che gli Stati membri, se agiscono individualmente, non hanno armi sufficienti per far fronte alla criminalità transfrontaliera. È stato osservato che la tratta degli esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata si fanno beffe delle frontiere giuridiche e amministrative.
6. Diversi di loro hanno ricordato l'equilibrio che occorre mantenere tra l'esigenza della sicurezza e il rispetto dei valori fondamentali. Pertanto, una serie di oratori ha menzionato la Carta dei diritti fondamentali auspicando che venga integrata nel trattato. Da molti è stata inoltre proposta l'adesione della Comunità o dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Alcuni oratori hanno anche menzionato un'adesione alla Carta sociale di Torino o alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

ii) Esame delle politiche

7. Numerosi oratori hanno auspicato una definizione più precisa di cosa si intende per criminalità transfrontaliera che esige una risposta europea. Pertanto, alcuni di loro hanno proposto una maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia penale, in particolare per quanto concerne le definizioni dei reati e delle sanzioni minime e massime,

---

<sup>1</sup> L'elenco degli oratori figura in un addendum alla presente nota.

mentre altri hanno posto l'accento sul principio del reciproco riconoscimento. Diversi di loro hanno suggerito che occorre combinare i due approcci e che, anche se nella maggior parte dei casi si può optare per il reciproco riconoscimento, in taluni altri casi sarebbe necessaria un'armonizzazione. Molti hanno insistito su una politica che persegua una maggiore armonizzazione nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, mentre taluni hanno auspicato che gli Stati membri possano mantenere una politica nazionale, soprattutto per quanto concerne l'immigrazione e l'accesso al mercato del lavoro. Numerosi membri della Convenzione hanno sottolineato l'importanza di distinguere la politica di asilo, da un lato, e quella di immigrazione, dall'altro. Per quanto riguarda l'asilo devono essere rispettati gli impegni umanitari, e in particolare la Convenzione di Ginevra, e in Europa deve realizzarsi una condivisione degli oneri. La politica di immigrazione risponde ad altre considerazioni, come le esigenze del mercato del lavoro e la capacità di integrazione della società.

8. Taluni hanno proposto di spingersi oltre rispetto alle norme degli attuali trattati, superando l'approccio delle norme minime per realizzare un vero regime comune di asilo, rivedendo l'enumerazione delle basi giuridiche attuali dell'articolo 63 del trattato CE al fine di pervenire a un sistema più coerente che rifletta il programma politico concordato a Tampere e oltrepassando quanto previsto nel trattato di Nizza per il passaggio alla maggioranza qualificata. Sono state sovente considerate fonte di preoccupazione la situazione e il trattamento attuali, in Europa, dei richiedenti asilo e degli immigranti clandestini.
9. Diversi oratori hanno insistito sulla dimensione esterna della politica dell'Unione in materia di giustizia e affari interni, invocando una migliore cooperazione in particolare con i paesi limitrofi su tali materie, una maggior considerazione degli aspetti di tale politica nelle relazioni esterne dell'Unione nonché il loro coordinamento con altri elementi di dette relazioni esterne, quali la politica commerciale o in materia di sviluppo.
10. Nel complesso le questioni di diritto civile sono state poco menzionate.

iii) Strutture istituzionali, legittimità ed efficacia

11. La questione della ripartizione in pilastri è stata menzionata da numerosi oratori. Una vasta maggioranza si è interrogata sulla fondatezza di tale ripartizione e ha chiesto la "comunitarizzazione" completa (vale a dire l'applicazione delle procedure comunitarie abituali) delle materie dell'attuale terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) o, ad ogni modo, un'applicazione più estesa delle strutture e dei meccanismi comunitari a tali materie. In particolare hanno menzionato i vantaggi degli strumenti giuridici, dei meccanismi di controllo giudiziario e delle norme di trasparenza nel diritto comunitario. Taluni hanno invece sostenuto che le procedure decisionali comunitarie non possono applicarsi tali e quali a tutte le materie contemplate dal settore della sicurezza e della giustizia.
12. Diversi di loro si sono domandati se le voci che chiedono una "comunitarizzazione" contemplano sempre gli stessi elementi nel dettaglio e hanno insistito sulla necessità di un approccio pragmatico che consista nell'esaminare concretamente, passo passo, i miglioramenti necessari in materia di strumenti e di procedura. Pertanto, è stato suggerito che si potrebbe ipotizzare la coesistenza, in uno stesso quadro, di procedure decisionali differenziate in funzione delle particolarità di talune materie. Alcuni oratori ritengono infine che la comunitarizzazione totale o parziale delle materie rientranti nel terzo pilastro si tradurrebbe in una perdita di potere per i governi e i Parlamenti nazionali, che potrebbe essere sfruttata dai partiti estremisti o populistici.
13. È stata menzionata a più riprese la questione della legittimità e del controllo democratici. Molti membri della Convenzione hanno auspicato che il Parlamento europeo divenga colegislatore sia nelle materie già comunitarizzate sia nell'azione legislativa dell'Unione in materia penale, in tutti casi per quanto concerne la parte afferente alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Altri hanno insistito affinché il ruolo dei Parlamenti nazionali venga rafforzato, peraltro senza che ciò costituisca un'alternativa alla proposta precedente. Una serie di oratori ha criticato l'assenza o l'insufficienza del controllo esercitato sugli organi dell'Unione nel settore del terzo pilastro, come in particolare l'Europol (taluni hanno menzionato anche l'Eurojust) rivendicando un controllo a livello europeo. Un membro della Convenzione ritiene soddisfacente l'attuale controllo esercitato dai parlamenti nazionali.

14. Sono stati menzionati diversi modelli per tale controllo rafforzato di tali organi comuni: il loro controllo da parte del Parlamento europeo e più precisamente di un comitato speciale di detto parlamento, l'integrazione in un regime comunitario, ad esempio mediante la loro subordinazione alla tutela della Commissione, ovvero la creazione di un nuovo Alto rappresentante dell'Unione che agisca da interlocutore dei Parlamenti nazionali nel settore del terzo pilastro e che sia responsabile del buon funzionamento di detti organi.
15. Diversi oratori hanno criticato la condivisione del diritto d'iniziativa tra la Commissione e gli Stati membri, il più delle volte ritenendo che tale diritto spetti ormai esclusivamente alla Commissione. In tale contesto è stata inoltre menzionata l'idea di sottoporre le iniziative degli Stati membri a un controllo giuridico preventivo.
16. La maggior parte di oratori ha auspicato l'abbandono della regola dell'unanimità per l'asilo e l'immigrazione (primo pilastro) e nei settori della cooperazione in materia penale (terzo pilastro).
17. Per quanto concerne i settori dell'attuale terzo pilastro, molti hanno espresso la necessità di strumenti giuridici migliorati e di più semplice attuazione. Detti membri della Convenzione hanno in particolare constatato che il ricorso alla convenzione è divenuto obsoleto a causa dell'eccessiva lentezza delle procedure di ratifica. Diversi di loro hanno sottolineato l'esigenza di disporre degli stessi strumenti del diritto comunitario, in particolare di strumenti che producano effetti diretti, vale a dire direttamente applicabili, come il regolamento nel quadro delle politiche comunitarie. Sono state ricordate a più riprese le difficoltà di delimitazione e di applicazione della "decisione-quadro" e della "decisione" previste nell'attuale trattato UE.
18. Molti membri della Convenzione hanno chiesto che la competenza della Corte di giustizia venga estesa e che essa acquisti piena competenza nelle materie contemplate dall'attuale terzo pilastro. Taluni hanno menzionato espressamente l'instaurazione di mezzi di ricorso per i privati in tali settori. Diversi di loro hanno inoltre sottolineato che la Commissione deve poter adire la Corte nel quadro delle procedure per inadempienza contro gli Stati membri.

19. Taluni hanno chiesto che vengano riesaminati i regimi particolari di opt-in (possibilità di partecipare alle misure) di cui godono attualmente alcuni Stati membri. Talvolta è stata avanzata l'idea di sostituirli con una possibilità di astensione costruttiva.

iv) Strumenti di cooperazione

20. La maggioranza ha deplorato che l'Europol non disponga dei mezzi giuridici e materiali per assicurare i suoi compiti e auspica che esso divenga in poco tempo realmente operativo. A tal fine, esso dovrebbe ricevere mezzi e poteri operativi rafforzati; questi ultimi, come hanno precisato alcuni oratori, dovrebbero comportare da un lato la facoltà di chiedere alle forze di polizia nazionali l'avvio di indagini e, dall'altro, la possibilità di effettuare attività concrete di indagine congiuntamente alle autorità nazionali. Tale rafforzamento dell'Europol dovrebbe andare di pari passo con un maggiore controllo parlamentare (cfr. supra) e giudiziario. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, taluni hanno invocato un livello di controllo giudiziario equivalente a quello esercitato sulle forze di polizia nazionali e si sono interrogati sull'immunità concessa agli agenti dell'Europol. È stata inoltre menzionata l'esigenza di rafforzare l'OLAF (ufficio per la lotta antifrode della Commissione) e di favorire la sinergia tra quest'ultimo, l'Europol, e l'Eurojust. Infine, altri membri della Convenzione hanno auspicato che innanzitutto venga sfruttato pienamente il potenziale di una cooperazione efficace tra le forze di polizia nazionali. Quest'ultima può infatti essere ulteriormente intensificata.
21. Per molti dovrebbe essere sviluppato anche l'Eurojust, che per alcuni potrebbe prefigurare un procuratore europeo. Taluni ritengono che tale procuratore debba poter adire un giudice europeo di un numero definito di reati (certuni vorrebbero cominciare dalle frodi commesse contro gli interessi finanziari della Comunità), mentre altri ritengono che esso debba adire esclusivamente i tribunali nazionali.

22. Sono state menzionate spesso le frontiere esterne dell'Unione. Quasi tutti gli oratori hanno rilevato l'esigenza di un controllo rafforzato, esercitato in comune. Secondo numerosi oratori sarebbe necessario, a tal fine, istituire un corpo comune di guardie di frontiera. Altri propendono piuttosto per una cooperazione più stretta tra i servizi degli Stati membri e per azioni di formazione concertate. Sono state formulate varie proposte intermedie per migliorare la situazione esistente: ad esempio, il passaggio per fasi a un regime comune, con la creazione, come prima fase, di una cellula di sostegno a disposizione delle autorità nazionali. Alcuni hanno insistito sulla solidarietà finanziaria e hanno caldeggiato una suddivisione degli oneri a favore degli Stati membri cui compete la responsabilità - per motivi vari, segnatamente geografici - di una parte maggiore delle frontiere esterne comuni.
23. Il Presidente ha concluso il dibattito sottolineandone la qualità e osservando che esso ha consentito di approfondire un tema importante. Ha rilevato che le proposte formulate dai membri della Convenzione affrontano il problema nei suoi vari aspetti e ha auspicato il proseguimento della riflessione sulla nozione di criminalità transfrontaliera. Per quanto riguarda la ripartizione in pilastri, ha suggerito un approccio pragmatico, consistente in un esame senza idee preconcepite delle azioni che potrebbero essere trattate più efficacemente con le varie procedure.
24. Ha dichiarato che il Praesidium proporrà prossimamente la creazione di un gruppo su questi temi, allo scopo di approfondire alcune questioni.

### **III. Il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea**

25. Il Presidente ha richiamato l'attenzione dei membri della Convenzione sui tre quesiti relativi al ruolo dei parlamenti nazionali che figurano nella dichiarazione di Laeken. Ha segnalato che, per facilitare le discussioni, il Segretariato ha presentato ai membri della Convenzione due documenti. Uno è una nota di riflessione (CONV 67/02), di carattere descrittivo, che traccia un quadro delle competenze attuali dei parlamenti nazionali nell'ambito dei trattati ed enumera una serie di proposte sul loro ruolo futuro. L'altro (CONV 68/02) contiene i quesiti che i membri della Convenzione potrebbero utilizzare come base per la discussione.

26. Dato che numerosi oratori hanno fatto riferimento ai quesiti contenuti nel suddetto documento, essi serviranno da base anche alla presente nota.
- i. Come sostenere i parlamenti nazionali nell'espletamento del loro ruolo fondamentale di garanzia della legittimità democratica dell'azione dell'Unione?
27. La maggior parte degli oratori ha rilevato la necessità che i parlamenti nazionali siano coinvolti maggiormente nelle attività dell'Unione, in particolare attraverso un controllo più efficace dei governi nazionali (al riguardo sono stati menzionati i meccanismi di controllo dei paesi scandinavi). I parlamenti nazionali dovrebbero intervenire più precocemente nella procedura legislativa. A tal fine alcuni hanno suggerito che la Commissione trasmetta tutte le proposte legislative direttamente ai parlamenti nazionali nel momento in cui le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, e che i parlamenti nazionali partecipino inoltre alla discussione annuale sul programma di lavoro della Commissione.
- ii. Le modalità attraverso le quali i parlamenti nazionali esercitano il controllo sulle posizioni adottate dai rispettivi governi in sede di Consiglio variano da uno Stato membro all'altro. Benché tali modalità siano ovviamente di esclusiva competenza dei singoli Stati membri, sarebbe utile esaminare quali di esse risultino più efficaci e procedere ad uno scambio delle "migliori prassi"?
28. I membri della Convenzione hanno insistito sul fatto che spetta ovviamente a ciascun parlamento stabilire le proprie regole di controllo politico del rispettivo governo. Tuttavia, è stato generalmente riconosciuto che sarebbe utile uno scambio di informazioni sui meccanismi che funzionano meglio. Al riguardo è stato precisato che, per essere efficace, questo controllo politico dovrebbe avvenire *ex ante*, ossia prima che il Consiglio abbia deliberato. In tale contesto è stata menzionata la prassi di definire un mandato di negoziazione ed è stato fatto riferimento ai contributi presentati dai rappresentanti finlandesi (CONV 82/02) e svedesi (CONV 61/02). Per alcuni, tuttavia, la prassi parlamentare di conferire un mandato di negoziazione ai rappresentanti dei governi non dovrebbe essere troppo rigida; i governi dovrebbero poter disporre di un certo margine di discrezionalità, anche per evitare continui blocchi in sede di Consiglio. Una serie di oratori ha rilevato che, quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore, i suoi lavori dovrebbero essere pubblici, onde facilitare un efficace



controllo dei governi da parte dei rispettivi parlamenti nazionali; alcuni hanno aggiunto che a questo obiettivo potrebbe contribuire anche una migliore organizzazione dei lavori del Consiglio. Vari membri della Convenzione hanno suggerito inoltre che le delegazioni degli Stati membri al Consiglio comprendano un rappresentante dei parlamenti nazionali; altri si sono dichiarati scettici riguardo a quest'idea.

iii. Sarebbe opportuno rafforzare gli attuali meccanismi di cooperazione tra i parlamenti nazionali? e quelli con il Parlamento europeo?

29. Si ritiene che una migliore cooperazione orizzontale tra i parlamenti nazionali sulle attività dell'Unione sia percepita come uno sviluppo positivo. Al riguardo un certo numero di membri della convenzione si è detto favorevole al rafforzamento della COSAC (riunioni più numerose, segretariato permanente e votazioni a maggioranza anziché all'unanimità). Altri hanno tuttavia espresso critiche sul funzionamento della COSAC e perplessità sul suo ruolo. È stata proposta una maggiore cooperazione tra le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali con le loro omologhe del Parlamento europeo. Inoltre alcuni hanno proposto che i parlamenti nazionali possano interrogare la Commissione, recandosi a tale scopo al Parlamento europeo e aprendo degli uffici a Bruxelles per seguire i lavori di quest'ultimo.

iv. Occorrerebbe prevedere che i parlamenti nazionali siano collettivamente rappresentati in una nuova istituzione? In caso affermativo, con quale composizione e con quali competenze?

30. Un'ampia maggioranza dei membri della Convenzione ha espresso dubbi sull'utilità di creare una nuova istituzione, che rappresenterebbe solo i parlamenti nazionali. Si è sostenuto che la creazione di una nuova istituzione rischia di rendere più complessa e meno visibile per i cittadini l'architettura istituzionale dell'Unione. Alcuni hanno inoltre sottolineato che siffatta istituzione, sia essa una seconda camera in seno al Parlamento europeo o una camera indipendente, indebolirebbe politicamente il Parlamento europeo nel momento stesso in cui quest'ultimo dovrebbe divenire, in linea generale, colegislatore. Riserve analoghe sono state espresse sul suggerimento secondo cui i deputati europei dovrebbero essere allo stesso tempo membri dei rispettivi parlamenti nazionali.

31. Alcuni membri della Convenzione hanno tuttavia ipotizzato un Congresso, composto di rappresentanti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, che potrebbe riunirsi in particolare per procedere all'elezione del Presidente della Commissione.
32. Quanto al controllo del principio di sussidiarietà, alcuni ritengono che esso debba avere carattere politico, nella misura in cui il principio di sussidiarietà e la delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri faccia emergere problemi di questo tipo, e hanno sottolineato che i parlamenti nazionali dovrebbero esservi coinvolti (al riguardo alcuni hanno menzionato l'utilità di approfondire l'idea di un comitato ad hoc). Altri, avvalendosi della nozione secondo cui l'Unione è una Comunità di diritto, ritengono che tale controllo debba essere giurisdizionale; a tale proposito è stato chiesto se tale controllo debba essere esercitato ex ante o ex post e se, a tale fine, ai parlamenti nazionali sarà accordato il diritto di adire la Corte di giustizia.
- v. Occorrerebbe prevedere la consultazione obbligatoria dei parlamenti nazionali qualora si ipotizzasse un'estensione delle competenze? In caso affermativo, secondo quali modalità?
33. Alcuni interventi prevedono la consultazione dei parlamenti nazionali, in particolare nei settori in cui il livello di partecipazione del Parlamento europeo non è molto elevato (es. politica estera e di sicurezza, politica in materia di giustizia e affari interni). Inoltre alcuni hanno proposto che nel quadro di una clausola analoga a quella dell'articolo 308 TCE, che consente all'Unione di agire in via eccezionale senza che vi sia l'attribuzione di una competenza esplicita, possano essere consultati i parlamenti nazionali. Alcuni hanno proposto che l'eventuale revisione dei trattati o modifica delle competenze dell'Unione sia affidata a un organo che ricalchi il modello della Convenzione.
34. Nel chiudere questo punto dell'ordine del giorno, il Presidente ha affermato che gli interventi dei membri della Convenzione propendono piuttosto per il miglioramento del sistema attuale. Egli si chiede tuttavia se i cittadini non si aspettino forse di più dai lavori della Convenzione e ha pertanto chiesto al presidente del gruppo "Ruolo dei parlamenti nazionali" di non escludere un'iniziativa innovatrice.

#### **IV. Composizione dei gruppi di lavoro**

35. Il Presidente ha fatto riferimento al documento CONV 77/02 che riporta la composizione dei gruppi di lavoro elaborata dal Praesidium e ha affermato che nella maggior parte dei casi, essa rispetta la prima scelta espressa dai membri della Convenzione. Soltanto in alcuni casi, è stato necessario attenersi alla seconda scelta, dato il numero eccessivo di richieste per alcuni gruppi. Nessun membro della Convenzione è stato iscritto in un gruppo che figurava come terza opzione nell'elenco delle preferenze.
36. Quanto al questione dei gruppi di lavoro futuri, sollevata nell'ultima sessione plenaria e successivamente per iscritto, il Presidente ha rammentato l'approccio, confermato nel precedente dibattito sulla giustizia e gli affari interni, secondo cui il lavoro sostanziale dovrebbe essere svolto dalla Convenzione e si dovrebbe evitare la frammentazione di quest'ultima con la creazione di gruppi. Scopo dei gruppi è di approfondire questioni specifiche, individuate in seguito ai dibattiti della plenaria e in funzione di questi, per riferire alla Convenzione sulle opzioni possibili relative a determinate questioni. Le questioni politiche di portata generale continuerebbero a essere discusse nella plenaria.
37. In merito alla richiesta che i primi sei gruppi riferiscano alla Convenzione prima di quanto inizialmente previsto, il Presidente ha incoraggiato i presidenti dei gruppi a operare in questo senso, per far sì che, nella misura del possibile, tutti i gruppi possano terminare i lavori già a settembre o a ottobre.

Il Presidente ha poi constatato che dal dibattito precedente sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è emersa la necessità di creare un gruppo che dovrà approfondire una serie di questioni precise e di cui il Praesidium, entro breve tempo, definirà il mandato; il Presidente segnatamente ha indicato, come esempio delle questioni che dovranno essere studiate, la migliore definizione degli attuali compiti, tra Stati membri e Unione, nonché le modalità di azione dell'Unione nei settori in questione, compreso l'eventuale trasferimento di questi ultimi al regime comunitario.

38. Egli ha aggiunto che il prossimo dibattito della plenaria sull'azione esterna dell'Unione permetterà senza dubbio di individuare alcune questioni tecniche che dovranno essere esaminate in sede di gruppo, e che l'opportunità di creare nuovi gruppi emergerà probabilmente dalle discussioni future.
39. In seguito alla domanda di un membro della Convenzione i presidenti dei sei primi gruppi hanno fornito le date delle prime, rispettive, sessioni.

**V. Varie**

- *Sessione del 24 e 25 giugno dedicata alla società civile*

40. Il Presidente ha rammentato il tema e la composizione particolare della prossima sessione che si terrà nel grande emiciclo del Parlamento, per poter ricevere tra i membri della Convenzione i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e dialogare con essi, grazie in particolare al sistema di cartellini blu. È inoltre previsto che un membro della Convenzione per ciascun paese riferisca circa i dibattiti con la società civile organizzati a livello nazionale. Il Presidente ha altresì fatto riferimento al documento CONV 79/02 riguardante le riunioni degli otto gruppi di contatto con le organizzazioni della società civile e ha invitato i membri della Convenzione a partecipare numerosi alle otto riunioni.

- *Convenzione dei giovani*

41. Il Presidente ha fatto riferimento alla preparazione della Convenzione dei giovani si terrà dal 9 al 12 luglio a Bruxelles, e ha ringraziato i membri della Convenzione per gli sforzi compiuti al fine di scegliere giovani rappresentativi e motivati. Egli ha annunciato che nella prossima sessione della Convenzione saranno fornite maggiori informazioni sullo svolgimento di questa importante sessione.
42. Il Presidente ha concluso rammentando che la prossima seduta, che si terrà lunedì 24 giugno dalle ore 14.30 e martedì 25 giugno dalle ore 9.30, sarà essenzialmente dedicata al dialogo con la società civile; in tale seduta il Presidente informerà altresì la Convenzione circa la riunione del Consiglio europeo di Siviglia, in occasione della quale, conformemente alla dichiarazione di Laeken, riferirà oralmente in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.